



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2020, proposto da Nino Di Noto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

per l'annullamento

- DEL DECRETO PROVVEDITORIALE 30/9/2020, NOTIFICATO L'8/10/2020, RECANTE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CENSURA;

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DISCIPLINA 23/6/2020, CHE RACCHIUDE LA PROPOSTA DELLA SANZIONE PREDETTA;
- DI OGNI ALTRO ATTO PREORDINATO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE COMUNQUE COLLEGATO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Riferisce il ricorrente, assunto nel 2001, di svolgere la propria attività come Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, e di essersi distinto per competenza professionale e abnegazione nell'espletamento dei doveri d'ufficio, raggiungendo valutazioni più che ottime nel corso degli anni.

B. Sottolinea che, seppur assegnato al Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti (NPTP), è stato impiegato in servizi differenti (da ultimo per il supporto – in via aggiuntiva – al settore amministrativo per la durata di 15 giorni, con disposizione 14/12/2019).

C. Lamenta che il 18 e il 19/12/2019, in assenza del Comandante del Nucleo di appartenenza, l'incarico di facente funzioni veniva affidato a un Sovrintendente, malgrado il ricorrente (dipendente del grado più alto in via gerarchica) fosse in servizio. Ritenendosi esautorato dai compiti spettanti, chiedeva per le vie brevi

spiegazioni al Direttore, che lo rassicurava e lo invitava a predisporre una relazione. Egli provvedeva a redigerla (indirizzandola al Direttore e, per conoscenza, al Comandante del NPTP) e a trasmetterla al protocollo il 20/12 successivo.

D. Con nota 30/12/2019 veniva avviato un procedimento disciplinare per aver usato espressioni sgradevoli e toni non consoni verso il diretto superiore e per non aver rispettato le vie gerarchiche nell'inoltro della relazione. Dopo la contestazione degli addebiti del 7/2/2020, le deduzioni difensive e la relazione del funzionario istruttore, il Consiglio regionale di disciplina – nell'atto 23/6/2020 (doc. 2) – riteneva integrata la violazione dell'art. 3 punto 2 lett. g) del D. Lgs. 449/92 per il recapito della relazione secondo un percorso anomalo e per l'uso di espressioni comunque equivoche. Proponeva dunque l'applicazione della censura.

D.1 Il decreto del Provveditore regionale 30/9/2020 irrogava la sanzione predetta.

E. Con l'introdotta gravame il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione dell'art. 120 del DPR 3/57, decadenza dal potere disciplinare, in quanto la sanzione è stata comminata il 30/9/2020 quando era spirato il termine perentorio di 90 giorni dall'ultimo atto del procedimento (la delibera del Consiglio regionale di disciplina del 23/6/2020), il quale si era pertanto inevitabilmente estinto.

II) Violazione degli artt. 12, 14, 16 del D. Lgs. 449/92, dell'art. 3 punto 2 lett. g) del D. Lgs. 449/92, eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, dato che:

- la norma che si assume violata ricollega la misura al ritardo o negligenza nell'esecuzione di un ordine, ma non si comprende di quale comando si tratti;
- il richiamo all'art. 9 del DPR 82/99 non si collega in alcun modo ad un ordine eseguito in ritardo o con negligenza;
- non vi è stata alcuna condotta idonea a configurare quanto punito dalla norma ritenuta violata;

- ai sensi dell'art. 9 comma 2 avrebbe potuto consegnare un plico sigillato al Direttore tramite il suo diretto superiore (quindi è fuorviante l'addebito dell'inoltro per conoscenza, visto che poteva addirittura omettere di rivolgersi a lui);
- in ogni caso non è stato il ricorrente a formulare istanza in via autonoma ma la relazione è stata predisposta su espressa richiesta dell'autorità dirigente (Direttore della Casa Circondariale), e dalla lettura si evince che è stato formalizzato quanto già a conoscenza di quest'ultimo;
- il Consiglio di disciplina doveva disporre un supplemento di istruttoria per appurare quanto appena sostenuto, anziché limitarsi ad opporre la mancanza di riscontri a detta affermazione.

F. Si è costituita in giudizio l'amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

G. Nella memoria conclusionale parte ricorrente ribadisce le proprie prospettazioni. Relativamente alla prima censura, sottolinea l'avvenuto decorso di 99 giorni dall'adozione dell'atto da parte del Consiglio di disciplina, e che se anche si facesse riferimento alla data di ricezione presso il Provveditorato regionale (30/6/2020) i giorni sarebbero comunque 92.

H. All'udienza straordinaria del 13/11/2024 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il gravame epigrafe, l'esponente si duole della sanzione disciplinare della censura comminata nei suoi confronti.

1. La pretesa avanzata è meritevole di apprezzamento, stante la fondatezza del primo motivo di ricorso.

1.1 Risulta decorso il termine massimo di 90 giorni stabilito dall'art. 120 del DPR 3/57, dal momento che la delibera recante la proposta di sanzione è del 23/6/2020 (trasmessa il 30/6 successivo) e la censura è stata irrogata il 30/9 successivo. In totale, lo spazio temporale è di 92 giorni.

1.2 L'art. 120 comma 1 del T.U. 3/1957 dispone che *“Il procedimento disciplinare*

si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”, mentre l’art. 24 comma 5 del D. Lgs. 449/92 rubricato “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”, statuisce che “Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

1.3 Sotto un primo profilo, l’art. 120 sanziona con l’estinzione la completa inattività dell’amministrazione a tutela dell’interessato, per evitare che questi resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato: non richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio, ma che non vi sia, una volta avviato il procedimento stesso, un periodo di 90 giorni senza che alcun atto sia compiuto, reputandosi a tal fine utile ogni atto, anche di carattere interno, con il quale l’amministrazione esprime la volontà di portare avanti e definire il procedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 8/4/2024 n. 2254; si veda anche la sentenza di questa Sezione 23/2/2024 n. 718).

1.4 Come ha messo in luce il Consiglio di Stato, sez. II – 18/6/2021 n. 4733, “*per quanto concerne i termini previsti per il compimento di atti endoprocedimentali, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude che essi abbiano natura perentoria, laddove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato il rispetto del termine decadenziale previsto per la conclusione dell’intero procedimento disciplinare. Fa eccezione il cosiddetto termine di perenzione previsto dall’art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, in forza del quale “il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”. Il termine in questione si interrompe,*

però, ogni qual volta venga adottato, prima della sua scadenza, qualsiasi atto, anche interno, del procedimento disciplinare (Cons. Stato, Ad. plen., 26 giugno 2000, n. 15) ...”.

1.5 Sotto altro versante, si ritiene che *“per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 17/04/2019 n. 2169; Cons. Stato, sez. IV, n. 1137/2009; T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 374/2008) debba farsi applicazione anche al corpo della Polizia penitenziaria dell'art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, richiamato espressamente dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 449 del 1992 ...”* (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 4/2/2022 n. 267).

1.6 Circa l'interpretazione da dare alla disposizione dell'art. 120, è stato osservato (ribadendo che è espressamente ritenuto applicabile anche al personale della Polizia penitenziaria in virtù del rinvio disposto dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 449/92) che il termine è connotato da natura perentoria ma, da un lato, il suo decorso può essere evitato anche da un mero atto interno dell'amministrazione, e dall'altro la relativa decorrenza può, in circostanze particolari, essere sospesa (Consiglio di Stato, sez. IV – 13/10/2017 n. 4749, il quale ha precisato che *“A fianco del valore della sollecita definizione del procedimento, infatti, merita paritaria considerazione il concorrente interesse pubblico alla sterilizzazione delle eventuali condotte opportunistiche dell'incolpato, strumentalmente volte a conseguire l'estinzione del procedimento mediante apposite iniziative dilatorie ... In ottica più generale, inoltre, laddove, pur a prescindere da una specifica proiezione finalistica da parte dell'incolpato, il superamento del termine consegua a sue istanze (id est esplicita richiesta di ulteriori termini a difesa) o, comunque, a sue oggettive esigenze (id est stato di malattia, pendenza di pregressi impegni), non vi è ragione per non sospendere il decorso del termine: in simili ipotesi, infatti, il rinvio disposto dall'Amministrazione, lungi dal concretare un'inerzia, rappresenta, di contro, un comportamento attivo volto a porre l'interessato in condizione di partecipare*

pienamente e compiutamente al procedimento”.

2. Posto il predetto quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso di specie emerge inconfutabilmente che:

a) il termine di 90 giorni è decorso senza che sia stato adottato alcun atto intermedio, anche meramente interno, da parte dell'amministrazione;

b) alcuna causa di sospensione del termine affiora dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalle parti in causa.

3. Ne deriva, pertanto, che il procedimento disciplinare si è inevitabilmente estinto.

4. In definitiva il gravame merita accoglimento, con assorbimento della seconda censura dedotta.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.